

parare questo abuso, giacchè troverà che nello alinea dello stesso articolo 76 è stabilito che dopo che il sindaco ed il Consiglio delegato hanno determinato di concorde consenso che si possa o non si possa tenere aperto un esercizio, ne devono riferire all'intendente della provincia; quindi ne consegue che anche gli interessati possono ricorrere al medesimo e far valere le loro ragioni in via amministrativa, e quando dall'autorità amministrativa superiore a quella municipale siano trovati appoggiati i loro motivi di riclami, possono ottenere che il sindaco ed il Consiglio delegato riparinò il loro torto, e qualora non lo facessero, lo possono le stesse superiori autorità fare direttamente d'ufficio; ma non è mai il caso che v'intervenga il potere legislativo a decidere una controversia di questa specie: non è caso di mettere un inciampo di più alla rotazione della pubblica amministrazione, già per sè tanto vincolata, onde tener salva la libertà dei cittadini senza pregiudizio del buon ordine e della sicurezza pubblica. Voto perciò per l'ordine del giorno.

**CAVALLINI G.** Io credo che la Camera non possa a meno di votare per l'ordine del giorno proposto dal signor presidente del Consiglio. A me pare evidente che dai provvedimenti dei sindaci o dei Consigli delegati si possa ricorrere all'intendenza, quindi al Ministero in via d'appello, e per due motivi: o per via di gravame, quando i provvedimenti non siano stati presi con tutte le circostanze esposte dai petenti, ovvero perchè la legge sia stata violata.

Se la legge è stata violata, evidentemente si può ricorrere per mezzo di petizione al Parlamento; se è questione di gravame, si ricorre all'intendente, quindi, in via d'appello, al Ministero.

La Camera non può farsi ad esaminare le circostanze concrete, vale a dire non può giudicare se in un dato comune sia caso di ammettere un numero più o meno grande d'osterie: quindi il petente, ricorrendo al Ministero, può ottenere una riparazione, se sarà del caso, del provvedimento del sindaco, e del Consiglio delegato del comune di cui si tratta, e in allora il Ministero lo avrà preso in considerazione; o se ha creduto di rigettarlo, noi non possiamo pretendere che ora lo ammetta, perchè in tale controversia noi non possiamo esaminare i fatti particolari; oppure il petente non è ancora ricorso al Ministero, ed in questo caso gli è sempre aperta questa via, senza che abbia bisogno del nostro invio, per far valere le sue ragioni avanti il ministro.

Ed a questo proposito dirò che dalla relazione della Commissione non mi pare avere udito che il petente sia già ricorso al Ministero; e qui richiamerò la Camera ai suoi precedenti. La Camera ha negli anni passati stabilito la massima, che, quando si può dare un provvedimento senza che i petenti si rivolgano al Parlamento, non sia da deliberarsi l'invio della petizione se il petente non giustifica di essere prima ricorso al Ministero.

Per conseguenza, io opino che non debba essere presa in considerazione la petizione di cui si tratta, in primo luogo perchè il petente non ha giustificato di essere

prima ricorso al Ministero; in secondo luogo perchè, trattandosi di provvedere su materia prettamente amministrativa, la Camera non deve entrare in quistioni di tale natura.

Io quindi appoggio l'ordine del giorno proposto sopra questa petizione dall'onorevole presidente del Consiglio dei ministri.

**PRESIDENTE.** L'onorevole relatore ha la parola.

*Voci.* Ai voti! ai voti!

**LOI, relatore.** Ho chiesto la parola per dare una spiegazione all'onorevole Notta, spiegazione resa ancora più necessaria dopo le parole testè dette dall'onorevole Cavallini.

Debbo fare osservare che l'esponente dichiarava di essere già ricorso a molte autorità, e segnatamente al Ministero, il che lascia supporre che abbia esaurito tutti i mezzi che gli si presentavano per vedere accolta la sua domanda. E questa circostanza ritengo bene di averla riferita quando accennava che uno dei motivi di lagnanza esposti dal petente contro l'ultima deliberazione del Consiglio delegato consisteva in ciò che il sindaco, non ostante l'ordine del ministro di astenersi dal prendere parte a quella seduta, pure vi aveva assistito: con che il petente esprimeva di aver esaurita la gerarchia amministrativa prima di avere ricorso alla Camera.

Io non intendo che spiegare questo fatto.

**PRESIDENTE.** Il deputato Depretis ha la parola.

*Voci.* Ai voti! ai voti!

**DEPRETIS.** Io non volevo insistere, ma risponderò poche parole dacchè me lo consente la Camera.

Tutte le osservazioni dell'onorevole Notta e una parte di quelle dell'onorevole Cavallini starebbero perfettamente, se il petente non avesse già esaurito i mezzi che la legge gli dà. Ma se vi fosse stata veramente un'ingiustizia, e se il fatto è come viene esposto nella petizione, l'ingiustizia mi pare evidente; se un Consiglio delegato si fosse permesso, senza motivo, di negare ad uno il permesso di esercitare oggi una professione e l'avesse consentito ad un altro, evidentemente avrebbe commesso un atto che la legge non autorizza e che non si può giustificare. Anche la disposizione dell'articolo 76, l'onorevole Notta l'ammetterà, non dà questa facoltà ai Consigli delegati di negare l'esercizio di una professione senza motivi. È impossibile che si possa colpire un cittadino nei suoi interessi ed impedirgli in tal modo l'esercizio di una onesta industria.

È solamente in questo senso che io credo che non si possa adottare l'ordine del giorno proposto dal presidente del Consiglio, ma che si debba invece ammettere l'invio della petizione al Ministero, perchè esso voglia indagare se realmente il Consiglio delegato, e così pure l'intendente, se ha avuto luogo un ricorso all'intendente, non abbiano per avventura sancito un atto di manifesta ingiustizia.

**CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro degli esteri e dell'interno.** Dalla esposizione stessa che fa il petente si scorge che la prima volta che il Consiglio delegato deliberò, gli fu negata la facoltà di riaprire l'oste-